

Cass. pen. Sez. III, (ud. 22-01-2008) 25-02-2008, n. 8382

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. GRILLO Carlo - Consigliere

Dott. MARMO Margherita - Consigliere

Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) F.M., N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 05/01/2007 CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SENSINI MARIA SILVIA;

Udito il procuratore Generale in persona del Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1 - Con sentenza in data 5/1/2007 la Corte di Appello di Roma confermava la pronuncia del Giudice dell'Udienza Preliminare in data 5/4/2005, con la quale F.M. era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni quattro di reclusione, oltre che alla interdizione dai Pubblici Uffici per anni cinque ed alla interdizione perpetua dall'esercizio della tutela e della curatela, per violenza sessuale posta in essere, la notte del (OMISSIS), in danno di tale G.G., rumena immigrata clandestinamente in Italia, che aveva preso precario alloggio, assieme al fratello D., all'interno di un vagone ferroviario.

Accertavano in proposito i Giudici del merito che la condotta del prevenuto, Guardia Giurata in servizio presso l'"Italpol", si era dispiegata in tre momenti diversi, succedutisi rapidamente, che avevano avuto il loro epilogo nella violenza stessa.

2 - Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione il F. a mezzo del proprio difensore, deducendo:

1) violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva, in quanto, con motivo di appello aggiunto, si era chiesto di assumere la deposizione del teste I. sulla circostanza che - in epoca successiva al processo di primo grado - si era venuti a conoscenza che la G., prostituta, si era già servita di una accusa falsa a sfondo sessuale per ottenere vantaggi in considerazione del suo status di "clandestina". La Corte aveva rigettato tale richiesta, assumendo che il teste non avrebbe potuto deporre su voci circolanti tra i colleghi dell'imputato ed, inoltre, affermando che la scelta di rito abbreviato "allo stato degli atti" non avrebbe consentito un'integrazione probatoria nel merito;

2) difetto e/o illogicità della motivazione in punto di ritenuta attendibilità della parte offesa, senza considerare le ragioni che avrebbero potuto indurre la stessa a sporgere querela per fatti falsi o distorti;

3) difetto di motivazione laddove al Corte di Appello aveva trascurato specifici elementi in favore del ricorrente: ad esempio, il fatto che la G., pur avendone avuto il tempo, non avesse invocato aiuto e, anzi, fosse rimasta ad attendere il ritorno del suo violentatore; il fatto che la donna non avesse riportato lesioni.

Con i successivi "motivi aggiunti", si ribadiva la censura in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva, con riferimento alla omessa escussione del teste I., sotto il profilo dell'erronea applicazione dell'ari. 603 c.p.p., comma 2:

trattandosi di prova sopravvenuta alla pronuncia di primo grado, l'assunzione della sua deposizione assumeva carattere del tutto vincolante.

Si censurava, infine, il trattamento sanzionatorio, con riferimento alla determinazione della pena - base.

Motivi della decisione

3 - Il ricorso va rigettato perchè infondato.

3.1- In particolare, destituito di valenza è il primo motivo di gravame, ribadito nei motivi "aggiunti", circa la mancata assunzione, da parte della Corte territoriale, di una prova decisiva, sopravvenuta alla sentenza di primo grado (deposizione del teste I.) e che, dunque, la Corte di merito aveva l'obbligo di assumere, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 2.

Va, a tale riguardo, rammentato che, a mente dell'art. 603 c.p.p., comma 1, la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l'indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi.

A tale istituto di carattere eccezionale può farsi ricorso solo quando il Giudice ritenga, nell'ambito della sua discrezionalità, "di non poter decidere allo stato degli atti" ed una tale impossibilità può sussistere solo quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonchè quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette

incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza. L'"errar in procedendo", in cui si sostanzia il vizio che l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), ricomprende tra i motivi di ricorso per Cassazione, rileva, pertanto, solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa.

Diverso è il caso previsto dal secondo comma del citato art. 603 c.p.p., il quale recita testualmente "Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il Giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495 c.p.p., comma 1". In buona sostanza, l'art. 603 c.p.p. disciplina due distinte ipotesi, prevedendo, nel comma 1, che il Giudice disponga la rinnovazione del dibattimento ove ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti ed attribuendogli, nel comma 2, nel caso di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il potere di disporre il rinnovo dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495 c.p.p., comma 1, norma che, a sua volta, richiama l'art. 190 c.p.p. comma 1 e art. 190 bis c.p.p. relativi, rispettivamente, al diritto alla prova ed ai requisiti della prova nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 c.p., comma 3 bis.

In conseguenza di tale doppio richiamo, deve ritenersi che - nel caso previsto dall'art. 603 c.p.p., comma 2 - il Giudice è tenuto sia a disporre la rinnovazione del dibattimento, ma con il limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (cfr. Cass. Sez. 5, 9/5/2002 n. 43464). Nella specie, la Corte d'Appello, nel disattendere la richiesta di escussione del teste I., ha correttamente motivato che il predetto, se ammessa la sua testimonianza, avrebbe dovuto deporre in ordine a voci circolanti tra i colleghi del F., secondo cui la parte lesa svolgeva l'attività di prostituta ed avrebbe espresso l'intenzione di "incastrare" un poliziotto. La Corte territoriale ha esattamente osservato che il teste avrebbe, pertanto, dovuto riferire di "dicerie incontrollabili", con la conseguenza che la sua deposizione non avrebbe avuto alcuna valenza probatoria.

3.2 - Infondati devono ritenersi anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, stante la loro intima connessione, giacchè con gli stessi si censura il difetto e/o l'illogicità della motivazione avuto riguardo alla ritenuta attendibilità della G.G..

Invero, di assoluta centralità, nell'economia di entrambe le sentenze di merito, è la valutazione della attendibilità della parte offesa nonchè del rinvenimento di positivi riscontri alle sue dichiarazioni.

Premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di valutazione probatoria, la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest'ultima non è equiparabile a quella del testimone estraneo, può, tuttavia, essere da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, sent. n. 3348 del 2004, Pacca; conf. Sez. 3, 10/7/2000, Bonaccio), la suddetta doglianza - nella specie - appare immediatamente contraddetta dalla semplice lettura delle sentenze di primo e di secondo grado, che si diffondono in una logica e legittima valutazione del materiale probatorio, con motivazioni incensurabili in questa sede giacchè rivelatici -contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - del controllo penetrante e rigoroso cui i Giudici di merito hanno sottoposto le dichiarazioni provenienti dalla G., evidenziando, altresì, come il giudizio di colpevolezza del F. poggiasse, oltre che sulle dichiarazioni della donna, tra l'altro ritenuta maggiormente attendibile in quanto neppure costituitasi Parte Civile, su ulteriori considerazioni, non certo di secondario momento: 1) il fatto che l'episodio fosse emerso non per iniziativa della parte offesa, ma perchè un collega dell'imputato aveva notato la stranezza del comportamento di quest'ultimo nell'andare e venire con la parte lesa medesima ed il fratello e, sospettando favoritismi

a beneficio dei due, aveva segnalato la cosa al proprio dirigente: questi aveva interrogato la G. che - a quel punto - si era decisa a raccontare l'accaduto;

2) le deposizioni del collega dell'imputato, tale Go., nonché del fratello della ragazza: quest'ultimo, in particolare, aveva affermato di essere stato svegliato dal prevenuto alle ore 2,30 circa, di essere stato da lui invitato a controllare in giro mentre il medesimo si allontanava con la sorella e di aver, infine, notato il F. far ritorno assieme alla donna dopo circa 25/30 minuti;

3) il ritrovamento sul tetto della carrozza ferroviaria del profilattico usato dall'imputato, che rendeva del tutto implausibile la tesi difensiva secondo cui il prevenuto avrebbe avuto - circa quindici giorni prima del fatto in oggetto - un rapporto sessuale a pagamento con la G.G..

Conclusivamente, con un percorso argomentativo tutt'altro che illogico, ma, al contrario, condotto in modo coerente alle risultanze processuali, i Giudici della Corte territoriale sono pervenuti ad un giudizio di piena attendibilità della parte lesa. A tale riguardo, giova ribadire che la valutazione della credibilità della stessa è, comunque, pur sempre una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal Giudice, che non può essere rivalutato in sede di legittimità, a meno che il Giudice stesso non sia incorso in manifeste contraddizioni. Tanto non può dirsi avvenuto nella fattispecie concreta, offrendo la sentenza censurata una spiegazione oltremodo plausibile della sua analisi probatoria, non certo scalfita da elementi significativi di segno contrario.

3.3 - Inammissibile deve, infine, ritenersi la censura relativa al trattamento sanzionatorio, trattandosi di motivo "nuovo", del tutto sganciato da quanto già devoluto all'esame di questa Corte con l'impugnazione principale.

4 - Il ricorso va, conclusivamente, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto del gravame, non si ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2008.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2008